

# LE INDAGINI PRELIMINARI IN RELAZIONE AI FATTI DI INQUINAMENTO E DI DISASTRO AMBIENTALE

## Sommario

1. Introduzione; 2. Breve illustrazione di alcune tipologie di indagini; 3. L'acquisizione della notizia di reato; 4. Le attività preliminari e l'esigenza di riservatezza; 5. Le consulenze tecniche; 6. Le intercettazioni; 7. Le ispezioni e le perquisizioni; 8. le misure cautelari e le attività successive; 9. Le indagini a carico della persona giuridica.

### 1. introduzione

Oggetto della presente trattazione è l'illustrazione della metodica di indagine da svilupparsi per l'accertamento di fattispecie di natura ambientale.

Corre l'obbligo di sottolineare che le molteplici sfaccettature, con le quali si prospettano le ipotesi di reato da acclarare, rendono non sempre lineare e suscettibile di rientrare in un protocollo "standard" il percorso investigativo da intraprendere.

Per cui occorre esaminare con attenzione la fattispecie che si prospetta all'attenzione dell'interprete, verificando appieno tutte le possibili opzioni percorribili per accertare la stessa.

Sicuramente, rispetto al passato, la implementazione delle figure di reato, attraverso la introduzione di specifiche ipotesi delittuose, in uno con la previsione di un sistema sanzionatorio più elevato, rendono più agevole l'attività del pubblico ministero.

Si tenga presente che, fino all'inserimento del titolo VIbis del libro II del codice penale, le uniche figure delittuose in materia ambientale, a prescindere dal cd. «disastro innominato», rientravano nel cono d'ombra dell'allora vigente art. 260 d.lgs 152/2006, attualmente inserito nel codice penale nell'art. 452quaterdecies.

Chiaramente, le indagini, al netto di queste complesse ipotesi delittuose, erano oltremodo difficoltose, procedendosi, nella maggior parte dei casi, solo per figure di reato

contravvenzionali, che limitavano in maniera significativa le opzioni investigative, oltre a dare luogo, sistematicamente, alla estinzione del reato, ove accertato, per prescrizione.

La conseguenza era che, tendenzialmente, le uniche attività incisive potevano essere fatte dalle direzioni distrettuali antimafia, alle quali, a partire dall'anno 2010, veniva devoluta la competenza per il reato di «attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti».

L'ampliamento della gamma dei delitti migliora il sistema repressivo, ben potendo operare efficacemente anche le Procure della Repubblica circondariali.

## **2. breve illustrazione di alcune tipologie di indagini**

### **2.1. premessa**

Si opera una sintesi di alcune tipologie di indagini, evidenziando gli obiettivi e le problematiche che si possono prospettare.

### **2.2. Indagine su inquinamento prodotto da impianti di lavorazione di biomasse**

Una situazione paradigmatica, cui ci si può imbattere, è legata alla attività di trattamento delle biomasse, il che può comportare anche danni notevoli all'ambiente.

Deve farsi una breve digressione di natura giuridica.

La situazione che si prospetta può riguardare la lavorazione di biomasse derivanti da attività agricole e zootecniche, per la produzione di cd digestato.

Secondo quanto previsto dall'art. 52 comma IIbis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 «Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico- meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero

*dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione».*

Quindi un tema problematico, che si prospetta, riguarda le caratteristiche giuridiche dei sottoprodotti che, come è noto, devono rispondere ai requisiti indicati nell'articolo 184bis del d.lgs 152/06.

Questo il funzionamento del ciclo di produzione di *biogas* e di digestato.

L'impianto ad esso dedicato, in estrema sintesi, deve:

- a) Ricevere i sottoprodotti provenienti dall'agricoltura e dall'allevamento;
- b) trasformare queste biomasse, in ambiente anaerobico, in cd digestato;
- c) estrarre il biogas frutto della fermentazione, producendo energia elettrica, a seguito della termocombustione;
- d) alienare l'energia al GSE SpA che, oltre al prezzo di mercato, riconosce un cospicuo incentivo;
- e) impiegare il digestato, che assume la veste di "sottoprodotto", in agricoltura quale concime, nel rispetto di una elaborazione che pianifichi nel dettaglio la sua destinazione sulla base dei connotati quali-quantitativi del menzionato materiale.

Il mancato rispetto del citato art. 52 del DL 83/2012 e dell'art. 184bis DLGS 152/2006 determina un illecito con la possibilità di integrare la disciplina penale dei rifiuti.

Nel caso in esame obiettivo dell'indagine è di:

- 1) verificare la conformità dell'impianto rispetto al contenuto della comunicazione di inizio attività presentata al comune;
- 2) verificare la correttezza delle comunicazioni al GSE;
- 3) chiarire tutti gli aspetti relativi alla movimentazione delle biomasse;
- 4) verificare la conformità delle stesse rispetto a quanto previsto dalla comunicazione di inizio attività presentata al comune competente (e quindi se ricorrano i presupposti di cui all'art. 185 comma II lett. B del dlgs 152/2006);
- 5) verificare il destino del cd sottoprodotto denominato "digestato".

Le fattispecie, per le quali si procede, possono essere l'associazione per delinquere, l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, l'inquinamento ambientale, la truffa al GSE e la indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Vi possono essere altre situazioni nelle quali, anziché sottoprodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, le biomasse possono essere costituite da cd «cippato» derivante da attività di taglio e manutenzione di boschi o terreni (art 185 comma I lett. f del dlgs 152/2006).

In questo caso, la situazione che si può prospettare è la seguente:

- a) produzione di cippato da sfruttamento illecito e non documentato di boschi;
- b) miscelazione del cippato con rifiuti;
- c) illecito smaltimento nelle centrali a biomassa.

I reati che si profilano possono essere, oltre al danneggiamento dei boschi, il delitto di cui all'art. 452quaterdecies cod. pen., 640bis, 316ter cod. pen.

### **2.3 Indagine tipo su impianti di discarica e siti di stoccaggio**

Una possibile investigazione può riguardare la gestione di una discarica pubblica o privata.

Le problematiche che generalmente si profilano sono legate sia a sversamenti *in loco* di rifiuti non conformi, che a realizzazione e/o gestione del sito in difformità dalla autorizzazione.

In questo caso, l'indagine deve avere, come obiettivi, quello di verificare:

- a) la movimentazione dei rifiuti, accertando la conformità degli stessi alle indicazioni della autorizzazione e la consapevolezza dei responsabili della discarica;
- b) la corretta realizzazione della discarica, accertando il dato progettuale, la sua conformità alle indicazioni del d. lgs 36/2003 e alle norme secondarie richiamate;
- c) il corretto esercizio della discarica.

Le fattispecie di reato che si possono prospettare sono le seguenti:

- 1) attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti;
- 2) inquinamento della matrice suolo e acqua di falda, dovuta a perdite della discarica (potendosi configurare la fattispecie di inquinamento ambientale o di disastro ambientale);
- 3) possibili emissioni odorigene intolleranti;

4) fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione, laddove il sito sia pubblico e gestito da operatori privati, o comunque espleti un servizio pubblico.

Analogamente si procede per la realizzazione di siti di stoccaggio.

I siti di stoccaggio, al contrario delle discariche, sono dei depositi ove si colloca temporaneamente il rifiuto, per potere essere poi destinato ad attività di recupero o di smaltimento definitivo. Nel primo caso, l'operazione di allocazione del rifiuti - giuridicamente - viene definita << messa in riserva >>; nel secondo caso << deposito preliminare >>.

Art 183 comma I lett. Aa) del doge 152/2006.

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

#### **2.4. Indagine tipo su impianto di depurazione**

Anche in questo caso, l'attività è preordinata a verificare la sussistenza di fattispecie di reato di natura ambientale, che possano scaturire da un inefficiente o assente processo di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali.

Nella indagine, in linea di principio le disposizioni di legge applicabili sono quelle della II sezione del testo unico dell'ambiente.

Possono però trovare applicazione anche le disposizioni sui rifiuti, in particolare nella parte riguardante lo smaltimento dei fanghi di depurazione ovvero nel caso di ricezione di rifiuti liquidi, quali reflui domestici estratti da fosse settiche e trasportate nell'impianto a mezzo di bottini.

Le ipotesi di reato, oltre alle fattispecie contravvenzionali di cui alla II sezione del TUA, possono essere l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, la frode nelle pubbliche forniture, l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

### 3. l'acquisizione della notizia di reato

L'acquisizione può avvenire nella maniera più eterogenea.

Può scaturire da una denuncia, da un esposto ovvero da una attività di iniziativa della polizia giudiziaria, ovvero ancora da attività ispettive o di vigilanza ex art 220 disp. att. cod. proc. pen.

L'aspetto delicato riguarda i rapporti tra Procura e attività di iniziativa della Polizia Giudiziaria. Sarebbe, infatti, sempre preferibile un confronto preventivo con la Procura, attraverso una interlocuzione con il Procuratore capo ovvero con il Procuratore aggiunto coordinatore, ovvero ancora con il magistrato di turno, per concordare le modalità degli accertamenti preliminari da svolgere e le modalità di refertazione della notizia di reato.

La ragione è la seguente.

Nel caso in cui la PG disponga di una informazione da sviluppare, in ordine a sversamenti anomali da un depuratore, l'accesso presso l'impianto sarebbe oltremodo controproducente, poiché di fatto precluderebbe ogni forma di approfondimento e, soprattutto, l'accertamento dei ruoli della catena di responsabilità.

I soggetti agenti la presunta ipotesi di reato, invero, laddove mettano in atto una strategia criminale, avrebbero tutto il tempo per disperdere gli indizi a loro carico.

Al contrario, fatte salve emergenze contingenti, la notizia di reato si può limitare alla refertazione preliminare della informazione acquisita, in modo da permettere al pubblico ministero di assumere la direzione delle indagini e quindi di fornire le prime direttive e deleghe investigative.

Al fine di dare un minimo di sostanza alla notizia di reato, può apparire utile sollecitare la PG ad avvalersi delle competenti ARPA, per effettuare campionamenti e analisi su materiali o acque, così da disporre del *fumus* preliminare da inserire nella comunicazione di notizia di reato.

Ovviamente queste attività, essendo preordinate a verificare *sic et simpliciter* la notizia di reato, devono essere compiute senza avviso alle parti interessate. Se lo stato dei luoghi non è destinato a mutare, si potrà procedere, nel rispetto dei crismi di legge, in un momento successivo.

Ovviamente, il tutto a prescindere da situazioni nelle quali occorra procedere sin da subito, stante la flagranza di reato.

#### **4. Le attività preliminari e le esigenze di riservatezza**

Acquisita la notizia di reato, ove la fonte del presunto inquinamento non sia nota, può essere proficuo, laddove si abbiano elementi che conducano a ritenere che l'autore (quale un trasportatore) utilizzi in maniera reiterata un terreno incolto per sversare rifiuti, delegare un appostamento, magari avvalendosi di una telecamera per riprendere l'attività e quindi identificare l'autore e, attraverso successivi accertamenti, risalire al luogo di provenienza del materiale sversato.

Individuata la fonte del presunto inquinamento, occorre, nei casi complessi, ricostruire preliminarmente i termini del problema e quindi scegliere le opzioni investigative proficue.

Nel caso in cui la fonte del presunto inquinamento sia un impianto (industriale, di trasformazione zootecnica, di depurazione, di trattamento rifiuti), appaiono utili acquisizioni documentali, presso le banche dati in uso alla PG, per capire esattamente a chi sia riconducibile lo stesso e, soprattutto, quale tipologia di attività svolga.

In questo modo, possono risultare utili mirate acquisizioni presso i competenti enti pubblici (regione, provincia o comune), per prendere cognizione di provvedimenti autorizzativi o ad essi assimilati, in uno con progetti degli impianti allegati agli atti.

Tutto questo appare fondamentale per due ordini di ragione:

- A) comprendere esattamente quale attività svolga l'impianto;
- B) Valutare quali approfondimenti effettuare.

I due dati sono assolutamente correlati e consentono di indirizzare al meglio l'indagine.

Sapere, ad esempio, che l'impianto di cui al par. 2.2 lavora le biomasse, e quindi sottoprodotti, renderà necessari accurati approfondimenti preliminari, poiché, a rigore, l'opificio funziona in un regime giuridico diverso da quello previsto per impianti di smaltimento/recupero di rifiuti (cfr decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Conseguenza che occorrerà dimostrare, partendo dal *fumus* costituito dallo sversamento iniziale, che sia in atto una elusione del dettato normativo, in punto di disciplina dei sottoprodotti.

L'acquisizione della documentazione progettuale, presso l'organo competente individuato dalla Regione (cui è devoluta la disciplina di dettaglio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti), può consentire di stabilire quali siano le matrici in ingresso previste, incrociandole con i flussi effettivi in entrata. Inoltre, è possibile verificare quale sia il destino del materiale in uscita.

Tutto ciò si può verificare, senza alcun accesso presso l'impianto, anche attraverso acquisizione delle fatture elettroniche presso l'Agenzia delle entrate, così da acclarare quali siano i fornitori di biomasse in entrata.

Per gli impianti di discarica, invece, occorre stabilire preliminarmente quali siano le problematiche prospettate nella *notitia criminis*.

Se si tratta di notizia di reato afferente la movimentazione di rifiuti non conformi alla autorizzazione, occorre in primo luogo acquisire l'autorizzazione dell'impianto.

Quindi, sviluppare la notizia di reato, acclarando la tipologia di rifiuti conferiti e i siti di provenienza.

Questo lo si può fare, senza necessariamente un accesso *in loco*, ma acquisendo i cd Modelli unici di dichiarazione - previsti dalla l. 1° gennaio 1994, n 70 - che indicano, in una apposita sezione, la tipologia e la provenienza dei rifiuti ivi trattati.

Si può così verificare se, tra gli operatori che abbiano conferito, vi siano soggetti di interesse investigativo, perché emersi in altre vicende processuali.

Laddove si profilino elementi che coinvolgono uno o più conferitori, si può approfondire la posizione anche di questi ultimi, al fine di stabilire le reali caratteristiche dei rifiuti conferiti in discarica; quindi, si verificherà la consapevolezza, da parte degli esercenti di questa ultima, della natura ed entità dei rifiuti ivi conferiti.

Nel caso in cui non si dispongano di informazioni precise, si può delegare la PG, affinché faccia un controllo "casuale" del camion che trasporta rifiuti verso la discarica, per verificare la tipologia di materiale effettivamente conferita.

Ove il problema riguardi la costruzione ovvero la gestione dell'impianto di discarica, deve necessariamente ricorrersi a una consulenza tecnica.

In questo caso, si deve appurare se la discarica sia pubblica ovvero privata, dovendosi, nel primo caso, approfondire la tematica anche dei reati contro la pubblica amministrazione.

Ove l'indagine afferisca un impianto di depurazione, l'acquisizione della documentazione ci permette di capire quale sia la tipologia di stabilimento, di calibrare i successivi approfondimenti, nonché di verificare le fattispecie di reato da iscrivere.

Va sottolineato che, laddove l'impianto sia servente opifici industriali, e quindi tratti acque reflue industriali, l'ambito delle fattispecie di reato si restringe a quello in materia di acque, eventualmente al delitto di cui all'articolo 452 *bis* cod. pen. al delitto di cui all'art. 452 *quater*, cod. pen. e, nel caso in cui ricorrano le condizioni, l'articolo 452 *quaterdecies* cod. pen.

Nella eventualità in cui l'impianto tratti le acque reflue urbane, occorre verificare se vi siano rapporti contrattuali in essere con la pubblica amministrazione, il che potrebbe far profilare fattispecie quali la frode nelle pubbliche forniture da reato, la truffa ai danni di enti pubblici oltre alle fattispecie di natura ambientale.

Può risultare utile, a partire da questa fase, soprattutto per quanto afferisce gli impianti di depurazione, avvalersi di telecamere che possano monitorare eventuali sversamenti di acque palesemente non trattate, movimenti anomali all'interno dell'impianto, nonché uscite ed entrate di camion per il prelievo di fanghi ovvero il conferimento di rifiuti liquidi.

Normalmente, può accadere che l'impianto smaltisca - illecitamente - i fanghi di depurazione, quale prodotto dell'attività di trattamento delle acque, direttamente *in situ*. Tutto questo potrebbe integrare la fattispecie di smaltimento abusivo di rifiuti e della fattispecie di cui all'articolo 452 *quaterdecies* cod. pen.

Può accadere altresì che l'impianto introiti rifiuti liquidi prodotti altrove, violando i limiti della cd. capacità residua ai sensi dell'art. 110 del TUA.

La telecamera installata può essere altresì utile per incrociare ingressi e uscite di camion, utilizzati per smaltire lecitamente i fanghi altrove, con le acquisizioni documentali, che si faranno in un momento successivo.

Infatti, sarà possibile comparare il contenuto dei formulari identificativi dei rifiuti, che l'impianto deve conservare, con le effettive uscite ed entrate degli automezzi addetti allo smaltimento dei suddetti fanghi.

## 5 Le consulenze tecniche

Lo strumento della consulenza tecnica è sicuramente utile sotto un duplice profilo:

- a) indirizzare al meglio le indagini, soprattutto allorquando dai primi accertamenti non sia sufficientemente delineato il contesto operativo in cui ci muove;
- b) chiarire ogni aspetto di natura tecnica.

Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre evidenziare che il ricorso al consulente, anche in una fase preliminare, risulta importante per mettere a fuoco situazioni utili, al fine di orientare al meglio il percorso ricostruttivo degli accadimenti.

Innanzitutto, il consulente può effettuare quelle necessarie verifiche funzionali a stabilire, *prima facie*, che il materiale immesso in un impianto in realtà non corrisponda alle caratteristiche qualitative e quantitative autorizzate.

È evidente che stabilire sin dall'inizio che il materiale lavorato non sia un sottoprodotto, bensì un rifiuto, può essere decisivo per inquadrare il fenomeno sotto indagine nel corretto recinto giuridico.

In questo modo, profilandosi la ipotesi di attività di illecito trattamento di rifiuti, si possono effettuare attività intercettive.

La consulenza può essere altresì utile per ricostruire la filiera dei rifiuti, attraverso la analisi di documentazione, che permetta di verificare i vari flussi in uscita dall'impianto del materiale lavorato.

Il consulente inoltre può coadiuvare la polizia giudiziaria nell'acquisizione dei documenti, presso enti pubblici depositari di autorizzazioni, rapporti di prova, elaborati progettuali, acclarando, sin da subito, se la documentazione messa a disposizione sia perfettamente corrispondente al decreto di esibizione emesso dal pubblico ministero, ovvero sia solo parziale.

Quanto, invece, all'attività successiva, la consulenza ci consente di avere un quadro cognitivo preciso in ordine alle varie sfaccettature della vicenda oggetto della investigazione.

Le attività consulenziali, che variano a seconda della tipologia di indagine, devono, in ogni caso, consentire di accertare quanto segue:

- a) Regime autorizzativo degli impianti;

- b) Conformità dell'impianto assentito (attraverso disamina degli elaborati progettuali) con lo stato dei luoghi;
- c) Conformità del materiale introitato dagli impianti con quanto effettivamente assentito;
- d) Conformità dei processi di lavorazione rispetto a quanto previsto;
- e) Conformità del materiale in uscita con quanto effettivamente previsto;
- f) Verifica di inquinamento o di più gravi ipotesi di disastro ambientale.

Le attività consulenziali possono essere molto utili in occasione della esecuzione di decreti di ispezione e di perquisizione, come si vedrà nel paragrafo appositamente dedicato.

Si indicano, a titolo esemplificativo, tipologie di quesiti a seconda delle indagini effettuate:

- quesito su sito di stoccaggio di rifiuto:

1. *Accertino i CTU se la realizzazione e gestione dei siti di stoccaggio ubicati in località \_\_\_\_\_ siano rispondenti ai parametri tecnici fissati per leggi, regolamenti (ed ordinanze commissariali); tra l'altro si accerterà se gli elaborati progettuali anche preliminari descrivano situazioni reali rispetto alle falde e alla conformazione geologica dei siti. (Allo scopo si confronteranno anche eventuali documenti redatti dalla struttura commissariale nonché da società pubbliche/private);*
2. *controllino se vi sia corrispondenza tra i progetti approvati e quello realizzato, in particolare esaminando il collaudo degli impianti;*
3. *verifichino la gestione del terreno di risulta derivante dallo sbancamento del sito;*
4. *verifichino se i rifiuti conferiti siano conformi a quelli previsti dalla legge ed a quelli previsti dalle autorizzazioni ed eventualmente dal progetto (e alle OPCM richiamate);*
5. *acclarino se sussistano ristagni di percolato che incrementano le emissioni di esalazioni maleodoranti sull'area e per quale motivo essi siano eventualmente ancora presenti e verifichino quale sia la natura e l'origine del percolato;*
6. *verifichino se vi siano sistemi che riducano le esalazioni nell'atmosfera;*
7. *accertino se vi sia inquinamento delle falde acquifere;*
8. *verifichino il sistema di smaltimento del percolato, accertando la presenza di eventuale impianto di pretrattamento, il relativo collaudo e il suo funzionamento;*
9. *accertino i CCTTUU quanto altro utile ai fini delle indagini, anche di iniziativa.*

- quesito su impianto di discarica:

1. *Accerti il CTU se la gestione della discarica sita in località \_\_\_\_\_ sia rispondente ai parametri tecnici fissati per leggi, regolamenti (ed ordinanze commissariali);*
2. *Controlli se vi sia corrispondenza tra il progetto della discarica approvato e quello realizzato, in particolare esaminando il collaudo degli impianti;*
3. *Verifichi se i rifiuti conferiti siano conformi a quelli previsti dalla legge, anche ai sensi del dlvo 36-03, ed a quelli previsti dalle autorizzazioni ed eventualmente dal progetto (e alle*

*OPCM richiamate);*

4. *Effettuare esami sulla qualità dell'aria accertando se siano stati superati i parametri previsti dalle leggi;*
5. *Acclarare se sussistano ristagni di percolato, che incrementano le emissioni di esalazioni maleodoranti sull'area e per quale motivo essi siano eventualmente ancora presenti e verificare quale sia la natura e l'origine del percolato;*
6. *Accertare se siano idonei gli impianti di abbattimento degli odori posizionati in discarica;*
7. *Verificare se permangano tutte le condizioni tecniche per l'apertura della discarica ex artt.8 e 9 dlvo n.36-2003 (controlli, personale tecnico);*
8. *Accertare se vi sia inquinamento delle falde acquifere;*
9. *(accertare la presenza e il funzionamento dell'impianto di pretrattamento del percolato e il relativo collaudo);*
10. *Accerti il CTU quanto altro utile ai fini delle indagini, anche di iniziativa*

- quesito su impianto di depurazione di reflui urbani

accerti il consulente il funzionamento dell'impianto di depurazione di: \_\_\_\_\_ gestito dalla società \_\_\_\_\_, verificando: esistenza e contenuto delle autorizzazioni alla ricezione dei reflui, e dei rifiuti liquidi; modalità di trattamento delle acque e dei rifiuti prodotti; efficienza del sistema impiantistico da valutarsi anche attraverso la effettuazione di analisi in contraddittorio da svolgersi in una fase concordata con questo ufficio; la regolarità del funzionamento verrà verificata anche attraverso la analisi della correlazione tra dati di progetto e documentazione da acquisirsi presso gli impianti, quale consumi, eventuali reagenti utilizzati e le analisi in autocontrollo; verificherà anche la corretta tenuta della documentazione afferente i rifiuti (registri di carico e scarico, FIR e MUD).  
Effettui ogni altra attività attinente all'incarico;

- quesito su impianto di depurazione di reflui industriali

Il Pubblico Ministero conferisce l'incarico sul seguente quesito:  
esaminare gli elaborati progettuali dell'opificio industriale della \_\_\_\_\_, indicando le dotazioni impiantistiche, il ciclo di lavorazione e i macchinari finalizzati alla depurazione dei reflui;  
verificare gli atti relativi alla autorizzazione provinciale allo scarico dei reflui, esaminando il contenuto della istruttoria al fine di stabilire la corrispondenza tra documentazione presente e conclusioni raggiunte;  
verificare le relazioni periodiche di controllo sulla qualità degli scarichi, correlandole con analisi in autocontrollo che si acquisiranno in seguito; in questo contesto verranno esaminate le eventuali iniziative degli organi amministrativi a fronte di controlli con esito negativo;  
effettuare un sopralluogo con la polizia giudiziaria, in data che verrà concordata con questo ufficio, presso l'impianto al fine di verificare la tipologia di macchinari, se corrispondano ai dati progettuali e la loro efficienza; a questo fine svolgere le opportune attività di campionamento finalizzate alle successive analisi;

verificare la tipologia e i dati quantitativi delle materie prime lavorate, accertando la coerenza, a livello quantitativo e qualitativo, di eventuali sottoprodotti frutto della lavorazione delle medesime;

verificare la tipologia del sistema di abbattimento dei fumi e la presenza di eventuali autorizzazioni, accertando se il loro contenuto sia corrispondente ai dati progettuali dell'impianto;

esaminare il percorso dei fanghi da depurazione, i siti di destinazione, se gli stessi siano idonei a ricevere il predetto rifiuto e verificando la rispondenza tra portata delle acque sottoposte a lavorazione dalle linee di depurazione con i dati quali quantitativi dei rifiuti asseritamente smaltiti correlandoli con i rapporti di prova;

esaminare lo stato dei fondali ove sversa il condotto di uscita delle acque di depurazione verificando se vi sia stata una alterazione della fauna e della flora marina anche idonea a mettere in pericolo la salute umana

svolgere ogni ulteriore attività utile ai fini della presente indagine.

- quesito su impianti di trattamento di biomasse (cippato da taglio di piante)

visti gli atti di cui al procedimento in epigrafe, proceda il consulente alla ricostruzione del ciclo di produzione, movimentazione e destinazione finale del cippato e di altri eventuali sottoprodotti e/o rifiuti conferiti alle Centrali Biomasse di \_\_\_\_\_ e/o altre che dovessero emergere nel corso dell'espletamento dell'incarico.

A tal fine, proceda a verificare la conformità della produzione del cippato nella Regione \_\_\_\_\_ rispetto alle autorizzazioni al taglio nonché la conformità delle biomasse conferite nelle Centrali di cui sopra, accertando altresì eventuali violazioni nel contratto col GSE.

Vorrà altresì coadiuvare gli Ufficiali di P.G. che saranno delegati al compimento di operazioni di acquisizione documentale e sopralluoghi. Specifichi inoltre quanto altro ritiene utile ai fini di indagine.

- quesito su impianto di trattamento di rifiuti speciali

Accerti il consulente tecnico il sistema progettuale di lavorazione dei rifiuti presso l'impianto della società \_\_\_\_\_, esaminando le indicazioni progettuali specificate negli elaborati allegati alle autorizzazioni ambientali e indicando altresì le dotazioni impiantistiche presenti in impianto;

specifichi il consulente l'oggetto della autorizzazione ambientale indicando i CER dei rifiuti e le operazioni consentite;

ricostruisca il consulente il ciclo di lavorazione dei rifiuti ricevuti dalla società, specificando: quantità e qualità dei flussi di rifiuti in ingresso, indicando i codici CER e le notazioni riportate su eventuali certificati di accompagnamento;

quantità e qualità dei rifiuti in uscita (con indicazione dei codici CER adottati), caratterizzazione e analisi effettuata dal laboratorio;

compatibilità tra processo produttivo e dati ufficiali;

siti di destinazione e compatibilità delle caratteristiche reali dei rifiuti in uscita e autorizzazione dei siti di smaltimento in Italia;  
tempi di lavorazione dei vari rifiuti e confronto tra portata di progetto e portata desumibile dal quantitativo di rifiuti lavorati;  
tipologia e quantità di materiale reagente utilizzato per inertizzare i rifiuti;  
consumi di energia elettrica e loro congruità rispetto ai dati di lavorazione;  
eventuale stato di usura e malfunzionamento dei macchinari;  
effettui un sopralluogo presso il laboratorio di analisi verificando la strumentazione presente e la gestione delle analisi;  
effettui, in occasione di esecuzione di attività delegata alla PG da parte di questo ufficio, prelievo, campionamento e analisi di aliquota di rifiuto in uscita, in modo da ricavare le effettive caratteristiche fisico chimiche dello stesso, la accettabilità in discarica, confrontandole con le indicazioni rese nei FIR e nelle certificazioni analitiche allegate  
effettui ogni altra attività utile connessa al presente quesito.

I quesiti delle consulenze possono poi essere calibrati anche per la dimostrazione del cd disastro ambientale, dando la possibilità al tecnico di acquisire quei dati fattuali utili a verificare la ricorrenza delle condizioni di cui al I cpv dell'art. 452<sup>quater</sup> cod. pen.

Una discarica che perde percolato costituisce sicuramente una fonte di potenziale compromissione dell'ambiente, poiché detto rifiuto liquido determina l'inquinamento delle falde acquifere.

Consegue che l'accertamento che dovrà fare il consulente sarà proteso allo studio dell'andamento della falda e alla sua "destinazione" finale; se essa serva ad alimentare pozzi, quale uso si faccia di queste acque; se venga immessa in corsi d'acqua e quale sia lo stato delle stesse. Si dovrà verificare lo stato della flora e della fauna e tutto ciò che possa dimostrare la mera compromissione ovvero l'alterazione irreversibile dell'ecosistema e tutto ciò che ruota attorno al dettato normativo di cui agli artt. 452 *bis* e *quater* cod. pen.

## **6 Le intercettazioni**

Come accennato in precedenza, l'ampliamento della gamma dei reati e, soprattutto, la previsione di appositi delitti con pene edittali detentive di anni sei nel massimo, qual è il reato

di cui all'art. 452bis cod. pen., rende maggiormente agevole il ricorso allo strumento intercettivo.

In passato, poche erano le possibilità di intraprendere attività intercettive in campo ambientale.

Lo era possibile per il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ma ciò richiedeva un *minimum* indiziario la cui "asticella" è in genere elevata. Peraltro, dal 2010, detto reato è passato alla competenza funzionale delle DDA, con la conseguenza che le Procure circondariali avevano visto limitate le possibilità di intervento in campo ambientale.

Parimenti, era ed è possibile per il delitto di cui all'art. 356 cod. pen., ma ciò in situazioni circoscritte a vicende in cui venivano a profilarsi rapporti contrattuali con la PA.

Al di là di queste fattispecie, non era possibile intercettare per "fatti di inquinamento".

Viceversa, con il catalogo normativo, previsto nel codice penale al libro II, titolo VIbis, è possibile svolgere operazioni intercettive anche in una fase investigativa embrionale della indagine.

In particolare, ciò vale per il delitto di cui all'art. 452bis cod. pen., per il quale - ai fini della ricorrenza della provvista indiziaria di cui all'art. 266 cod. proc. pen. - non occorre certamente disporre di elementi pregnanti, in quanto tali abbisognevole di onerosi accertamenti investigativi.

Accertamenti che sicuramente sono viceversa necessari per intercettare per il delitto di cui all'art. 452*quaterdecies* cod. pen., al di là della competenza funzionale della DDA.

Problematica strettamente correlata con l'attività intercettiva, è quella dell'art. 13 DL 152/1991, in ordine al concetto di «*criminalità organizzata*».

Come è noto, la sentenza Cass., I Sez., U.P. 30 marzo 2022, ric. DI LORENZO, ha affrontato un caso nel quale una parte ricorrente, condannata con decisione «*doppia conforme*» per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen., lamentava che la provvista probatoria, a suo carico, si basava su attività intercettiva, posta in essere in forza di decreti autorizzativi per il delitto di omicidio aggravato dall'art. 416bis.1 cod. pen. Conseguenzialmente, eccepiva che i suddetti provvedimenti autorizzativi, non avendo per oggetto un reato di «*criminalità organizzata*», erano da ritenersi erroneamente disposti con il regime giuridico dell'art. 13 DL 152/1991.

Scrutate le doglianze poste a fondamento del ricorso, la decisione in esame escludeva qualsivoglia automatismo ermeneutico, tra reati di cui all'art. 51 comma III *bis e quater* cod. proc. pen. e delitti di «*criminalità organizzata*», evidenziando che lo sarebbero solo quelli, anche ricompresi nella citata disposizione normativa, il cui elemento strutturale sia però costituito da una base associativa (escludendosi il mero concorso di persone nel reato).

Infatti, reinterprestando il principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza delle Sezioni Unite, c.c. 28 aprile 2016, Ric. Scurato («*Per reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., ma anche quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato*»), la Corte evidenziava che il richiamo ivi fatto, all'art. 51 comma III *bis e quater* cod. proc. pen., fosse da intendersi limitato ai reati costruiti in forma associativa.

Come è dato evincere, quindi, la Corte adottava una interpretazione teleologica del concetto di criminalità organizzata, svincolandola da alcun catalogo normativo preciso, qual è la elencazione di cui all'art. 51 comma III *bis e quater* cod. proc. pen.

L'aspetto delicato riguarda la possibilità di far rientrare il delitto di cui all'art. 452 *quaterdecies* cod. pen. nel concetto di criminalità organizzata, con consequenziale applicazione dell'art. 13 DL 152/1991.

Infatti, esso non è un reato plurisoggettivo.

Quindi, laddove si ritenga che non tutte le fattispecie del catalogo normativo di cui all'art. 51 comma III *bis e quater* cod. proc. pen. rientrino nel concetto di criminalità organizzata, ma, per l'appunto, solo quelle plurisoggettive, il reato di cui sopra deve soggiacere esclusivamente alle disposizioni codicistiche, in punto di attività intercettive.

V'è da dire che con il d. l. 10 agosto 2023 n. 105 si è chiarito che la disposizione processuale speciale di cui all'art. 13 DL 152/1991 trova applicazione anche per il delitto di cui all'art. 452 *quaterdecies* cod. pen. («*1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni*

*previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»).*

Però, è opportuno rammentare trattarsi di un decreto - legge, non ancora convertito, in ordine al quale, attualmente, vi è un confronto parlamentare, che potrebbe incidere sul contenuto della legge di conversione.

Al di là delle vicissitudini della disposizione in parola, si rammenti che è ben possibile ipotizzare il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. in uno con il delitto di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen, in ragione di una serie di elementi differenziali.

Innanzitutto, il numero dei soggetti. Analizzando la struttura del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., è facile evincere che il dato numerico dei partecipi è indispensabile per configurare la *societas scelerum*, non essendo ipotizzabile una organizzazione criminosa in cui i sodali siano meno di tre unità.

Nel delitto di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., invece, l'attività organizzata per il traffico di rifiuti può ben essere effettuata da un solo soggetto, che abbia una dotazione materiale in grado di supportare la sua condotta, non essendovi alcuna espressa previsione che indichi un numero minimo di partecipi.

Il traffico di rifiuti può avere un programma determinato e nel tempo circoscritto, seppur connotato da pluralità di condotte, organizzazione e quant'altro previsto dalla legge (si pensi allo smaltimento illecito di un ingente quantitativo di rifiuto effettuato, con più camion, in un sito allestito come discarica abusiva), mentre la associazione per delinquere richiede la predisposizione di una organizzazione, seppur rudimentale, servente a un programma criminoso indeterminato e stabile.

Il traffico di rifiuti, inoltre, non è ricollegato a delitti satellite, a differenza del delitto di cui all'art 416 cod. pen.

Infine, la oggettività giuridica è assolutamente diversa, essendo il primo preordinato a tutelare l'ambiente, mentre il secondo l'ordine pubblico.

Da qui la assoluta autonomia logica e giuridica tra i due delitti, quantunque il richiamo alla organizzazione, nella struttura materiale del delitto di cui all'art 452 quaterdecies cod. pen.,

potrebbe creare dubbi interpretativi (sul punto cfr. Cass. Sez. 3, c.c. 17 gennaio 2014 Napolitano, secondo cui «è configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006), in quanto tra le rispettive fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, e il secondo per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente»).

Per cui, laddove ricorrano le condizioni, ben potendosi ipotizzare il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., unitamente al delitto di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., è possibile applicare il dettato di cui all'art. 13 DL 152/1991.

## **7 Gli atti investigativi sottoposti a discovery**

Da un punto di vista strategico, nel momento in cui si dispone di quadro indiziario sufficientemente delineato, appare necessario, soprattutto se si deve addivenire a iniziative cautelari, effettuare mirati riscontri.

Questo perché i risultati intercettivi possono risultare talvolta fuorvianti.

Può accadere, in diverse circostanze, che le conversazioni - apparentemente indizianti - siano intrattenute tra soggetti che abbiano poca dimestichezza con terminologia tecnica ovvero con quelli che sono i parametri richiamati da disposizioni normative.

Consegue che costoro possono enfatizzare situazioni fattuali che, nella realtà, non risultano concretizzare elementi riconducibili a ipotesi di reato.

In questi casi è fondamentale fugare, pertanto, ogni dubbio, attraverso una verifica *in situ* per chiarire definitivamente i dati reali.

Il primo strumento processuale da adottare è sicuramente il decreto di ispezione locale.

Con questo mezzo di ricerca della prova, si possono effettuare tutte quelle attività di verifica dello stato dei luoghi dei siti da controllare, quali:

- a) Impianti di trattamento;
- b) Terreni ove siano stati fatti sversamenti di rifiuti;
- c) Scarichi in corpi idrici ricettori, in concomitanza con la ispezione dell'impianto da cui proviene il refluo;
- d) Discariche e siti di stoccaggio.

Ovviamente, soprattutto quando si debba procedere alla ispezione di impianti, è necessario che il decreto contenga la deroga ex art 364 comma 5 cod. proc. pen., relativamente al previo avviso di h 24 alle parti.

Questo perché, non essendo l'atto "a sorpresa", al di là delle cose o tracce del reato non eliminabili in quel lasso di tempo, si potrebbe compromettere la bontà della verifica degli impianti, così non disponendosi, all'esito, di una "fotografia" reale della situazione.

Per cui occorre intervenire al momento più opportuno, facendo in modo che il personale presente, nell'attesa dell'inizio delle attività, si astenga dal manipolare macchinari, azzerando o manomettendo contatori e cancellando *files* compromettenti dai sistemi informatici.

Le attività ispettive permetteranno di verificare:

- a) Lo stato dei luoghi;
- b) La presenza di rifiuti stoccati *in situ*;
- c) Le caratteristiche dei macchinari;
- d) La funzionalità degli stessi;
- e) La presenza di materiale necessario per attività di recupero dei rifiuti (additivi da impiegare nel trattamento dei rifiuti);

Appare opportuno che, nel corso della ispezione, si faccia una verifica anche del laboratorio, utilizzato dalla impresa, per redigere i rapporti di prova in "autocontrollo", acquisendo, altresì, le fatture degli acquisti del materiale utilizzato, quali reagenti, provette e quant'altro utile per svolgere le suddette attività analitiche e verificandone altresì la presenza *in loco*.

Nell'ambito delle attività ispettive, si possono eseguire campionamenti di aliquote di rifiuto, terreno e acque.

L'attività di campionamento non richiede, necessariamente, il preventivo avviso ex art 360 cod. proc. pen. alle parti, poiché, in linea di principio, essa viene assimilata al rilievo di polizia giudiziaria.

E infatti, si sostiene che il "rilievo" sia una operazione di mera constatazione e/o acquisizione di un dato materiale, senza che vi sia alcuna forma di elaborazione intellettuale. Possono però esservi situazioni nelle quali il campionamento richieda particolari accortezze tecniche, con spiegamento di cognizioni scientifiche, il che potrebbe assimilare detta operazione a quella di un vero e proprio accertamento tecnico. Va detto poi che i prelievi, a seconda dell'ambito in cui si si trova, vengono fatti in ossequio alle metodologie di settore, quali sono le cd. norme UNI. La rispondenza a queste metodiche, però, non vincola il giudice, il cui metro valutativo ricade sempre nel cono d'ombra del principio del libero convincimento (v ex plurimis Cass III sez., UP 17 maggio 2023, ric. Burato).

Consegue che il campionamento, fatti salvi casi particolari che, come detto richiedono una elaborazione tecnico scientifica propria dell'accertamento tecnico, può essere fatto a sorpresa, nel rispetto, comunque, delle garanzie difensive, qual è quella dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Viceversa, l'attività di analisi deve rispettare il dettato di cui all'art. 360 cod. proc. pen., allorquando essa abbia per oggetto campioni le cui componenti da ricercare siano soggette a degradazione o comunque ad alterazione, quali inquinanti batterici nelle acque.

In ogni caso, al fine di effettuare campionamenti ed analisi precise e a "prova di contestazione", appare necessario un preventivo confronto con il CTU, in modo da concordare al meglio le modalità di effettuazione dell'attività, valutando gli strumenti processuali più consoni, verificando il ricorso a personale ausiliario qualificato e a un laboratorio attrezzato e accreditato per le successive analisi.

Ci si può avvalere di strutture pubbliche per la effettuazione delle attività di campionamento e analisi, purché affidabili a soprattutto laddove non si ipotizzi, in fase investigativa, la esistenza di collusioni, che possano condurre ad ammorbidire i risultati delle attività, ovvero non si abbia contezza di una palese incompetenza del personale nella effettuazione delle modalità esecutive.

A tale ultimo fine, nel confronto con il consulente, si devono valutare le pregresse attività di campionamento e analisi, fatte a livello amministrativo dai suddetti enti, acquisendo i rapporti di prova, in guisa di apprezzare la bontà della metodica adottata.

Nelle indagini per inquinamento e disastro ambientale - si pensi al caso di discariche mal costruite e/o mal gestite - deve pianificarsi anche la analisi delle acque di falda, attraverso campionamenti dei cd piezometri posti a monte e a valle della discarica, sulla base dell'andamento della falda.

Si dovrà, al contempo, effettuare anche una attività di carotaggio sia del materiale abbancato in discarica sia dei terreni, in questo ultimo caso al fine di verificare la idoneità degli stessi ad ospitare una siffatta tipologia di impianto.

Tutto questo andrà poi confrontato sia con i progetti che con eventuali mappe geologiche da acquisirsi, in guisa da stabilire con certezza le caratteristiche del terreno.

Nel corso delle attività ispettive, appare necessario effettuare anche parallele perquisizioni, laddove necessario.

L'obiettivo delle attività in parola è volto ad acquisire quanto segue:

- a) Documentazione in possesso degli impianti, quali progetti, report, registri di carico e scarico, formulari, rapporti di prova in autocontrollo;
- b) Memoria di computer e di apparecchi telefonici.

Consegue che, nell'attività invasiva, sarà necessario coadiuvare il personale impegnato con tecnici in grado di clonare i dispositivi informatici sul posto, soprattutto laddove questi ultimi siano importanti per il funzionamento dell'impianto che, terminate le operazioni, deve comunque "ripartire".

Nell'occasione, la perquisizione è fondamentale anche per acquisire la documentazione utile ai fini della prova dell'illecito amministrativo conseguente a reato, annotato nel registro generale, quale il modello organizzativo adottato, l'articolato disciplinare elaborato, la composizione degli organismi di vigilanza, i verbali di *audit* effettuati e quant'altro approntato dalla società per prevenire i cd «reato catalogo» del d.lgs 231/2001.

## **8 Le misure cautelari e le attività successive al sequestro**

Un breve cenno deve farsi alle misure cautelari, soprattutto quelle reali, essendovi delle problematiche da mettere a fuoco.

Infatti, in occasione della esecuzione del sequestro preventivo, soprattutto se riguardi impianti che erogano un servizio pubblico, occorre assicurare che questi, ove possibile, garantiscano la continuità dell'attività.

In passato, nell'assenza della previsione di cui all'art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen., lo strumento che meglio si attagliava allo scopo era quello di cui all'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., che prevedeva - e tutt'ora prevede - la possibilità di restituire, con prescrizioni, la cosa sequestrata, con il consenso della parte.

In questo caso, nel decreto, il PM deve:

- a) dettare le prescrizioni al gestore dell'impianto;
- b) indicare un termine perché le prescrizioni siano ottemperate;
- c) imporre una cauzione a garanzia della esecuzione.

Deve evidenziarsi che le prescrizioni devono, ovviamente, informarsi pedissequamente a dati da ricondurre a provvedimenti amministrativi o elaborati contrattuali, quali l'autorizzazione integrata ambientale e/o il contratto di appalto, laddove si proceda per il delitto di cui all'art 356 cod. pen.

Altrimenti opinando, il PM diventerebbe una sorta di autorità amministrativa.

Attualmente, invece, la possibilità di ricorrere a un amministratore giudiziario, o a un commissario ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 231/2001, consente di contemperare le esigenze di continuità del servizio e quelle aziendali, da un lato, con il rispetto della legge e dei provvedimenti amministrativi, dall'altro.

Deve, da ultimo, evidenziarsi che possono essere utili a implementare il bagaglio probatorio le relazioni dell'amministratore giudiziario.

Infatti, l'organo della procedura, nominato dal giudice, esaminando lo stato dell'impianto, in uno con le sue modalità di esercizio, può contribuire a mettere a fuoco problematiche strutturali e gestionali, frutto di attività criminosa, proprio in ragione dello *screening* che un accorto professionista è solito sviluppare nel corso della prosecuzione dell'attività aziendale.

In diverse indagini, le relazioni dell'amministratore hanno consentito di cogliere ulteriori dati utili a riscontrare le ipotesi di reato per cui si procedeva.

## **9 Le indagini a carico della persona giuridica**

La esaustiva trattazione delle indagini ambientali comporta anche la effettuazione di accertamenti sulla posizione delle persone giuridiche, in relazione agli illeciti amministrativi correlati a reati commessi da soggetti di vertice o sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

Riservando ogni diffusa elaborazione giuridica negli scritti allegati alla presente relazione, occorre sinteticamente mettere a fuoco gli aspetti problematici che si possono prospettare nel corso delle investigazioni.

È bene rammentare che l'accertamento e le successive determinazioni in ordine all'illecito amministrativo sono un'attività doverosa e non meramente facoltativa.

Questa considerazione, peraltro, ha una maggiore importanza in ambito ambientale, poiché, a fronte di vere e proprie situazioni disastrose per l'ambiente, non sempre si riesce a mettere a fuoco la responsabilità dei vertici societari.

Al contrario, riuscire a perseguire, al di là di addetti o soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, la società, siccome responsabile di non avere adeguatamente approntato i modelli organizzativi, dandone concreta attuazione, può consentire un maggior risultato, soprattutto da un punto di vista del risultato patrimoniale.

Premesso ciò, le problematiche cui ci si può imbattere, riguardano:

- a) I tempi delle indagini;
- b) Le modalità di acquisizione degli elementi di prova;
- c) La valutazione dei modelli di organizzazione e dei documenti correlati;
- d) Le misure cautelari.

Per quanto riguarda il requisito sub a), ci si chiede quali siano i tempi dell'annotazione dell'illecito amministrativo ex art 55 d.lgs 231/01.

Si può sinteticamente affermare che la individuazione della tempistica, relativa al formale inizio delle indagini a carico della società, non può essere sicuramente circoscritta entro rigidi

paletti, ma dipende da situazioni variabili, che si possono prospettare all'attenzione del PM procedente.

Affermare, a titolo esemplificativo, che il dovere di immediata annotazione di una notizia di illecito amministrativo scatta allorché un trasportatore, appartenente a una società, sversò rifiuti in maniera incontrollata, appare sicuramente prematuro. Non è dato evincere se la condotta sia stata posta in essere in palese elusione del modello approntato, peraltro non ancora acquisito.

Viceversa, se, da attività intercettiva, risulta che la *governance* della società è pienamente coinvolta nella commissione del reato presupposto, sicuramente lo scenario muta, poiché si prospetta una situazione nella quale la "politica aziendale" pare proiettata verso l'illecito. Conseguenze che vi sono tutti i presupposti per l'immediata annotazione dell'illecito amministrativo.

Corre l'obbligo di sottolineare che, con l'attuale assetto normativo, la attenzione nella ortodossa tempistica delle annotazioni risente del richiamo fatto dall'art. 34 del d.lgs 231/2001 alle disposizioni compatibili del codice di procedura penale. Detto richiamo generale sicuramente non può non ricomprendere anche l'art. 335 cod. proc. pen., nel nuovo conio, con tutto ciò che consegue in punto di tempestività delle iscrizioni e rimedi processuali alla tardività delle stesse.

Per quanto attiene, al dato sub b), l'aspetto qualificante dell'attività riguarda le modalità di accertamento della strumentazione approntata dall'ente sottoposto a indagini per prevenire il reato presupposto.

Detta verifica, normalmente, viene effettuata al momento della *discovery* processuale, attraverso perquisizioni ovvero richiesta di esibizione di atti, laddove la società sia collaborativa.

In ogni caso, la analisi del modello organizzativo, la verifica della sua rispondenza ai codici di comportamento, di cui all'art. 6 comma III dlgs 231/01, ove si sia informato ad essi e lo scrutinio della documentazione relativa al concreto spiegamento dei poteri ispettivi da parte dell'organismo di vigilanza preposto possono divergere a seconda della entità del reato, delle dimensioni della società e della mole documentale acquisita.

Può, a tal fine, valutarsi se delegare la catalogazione degli atti alla polizia giudiziaria, per poi vagliarne il contenuto, ovvero ricorrere a un consulente tecnico aziendalista, esperto della materia.

Ovviamente, se si tratta di un ente di piccole dimensioni, dove la vigilanza è assicurata dall'organo dirigente, coinvolto nelle investigazioni, gli accertamenti saranno assolutamente speditivi e agevoli saranno le conclusioni.

Un breve cenno deve riguardare le misure cautelari, in special modo il sequestro preordinato alla confisca ex art 19 d.lgs 231/01.

Rinviano la illustrazione degli aspetti giuridici negli scritti allegati alla presente relazione, devono sinteticamente illustrarsi i seguenti temi che devono essere tenuti in considerazione.

*In primis*, la quantificazione del profitto.

Facendo tesoro degli arresti giurisprudenziali formatisi sul punto, occorre perimetrare con attenzione il *quantum* da sequestrare, in considerazione del fatto che oggetto della confisca è solo il prezzo e/o il profitto.

Esso deve essere necessariamente eziologicamente riconducibile al reato presupposto per cui si procede, collegando il *quantum* con le condotte illecite poste in essere, al netto di incrementi patrimoniali derivanti da attività di impresa lecita.

Il profitto comporta innanzitutto un arricchimento, inteso come effettivo "incameramento" di spettanze correlate a prestazioni difformi, queste ultime integranti un illecito ambientale.

Nel caso dell'impianto di produzione di biogas, il profitto può essere pari all'incentivo, riconosciuto dal GSE, al momento dell'acquisto di energia elettrica. Non certamente, si ritiene, la quota parametrata al prezzo di mercato.

Nel caso di un impianto di depurazione che, in maniera inefficace, lavori i reflui urbani, il profitto può essere correlato agli importi corrisposti alla società dalla committenza.

Il profitto derivante da attività illecite non va confuso con il cd utile aziendale, vale a dire la risultanza tra entrate e spese di gestione.

Esso equivale al *quantum* materialmente incamerato, sempreché ricollegato ad attività illecita.

A rigore, profitto confiscabile può essere anche un indebito risparmio di spesa.

Posto che, infatti, costituisce dovere per gli operatori economici, smaltire i propri rifiuti in maniera conforme a legge, laddove costoro consapevolmente si rivolgano ad aziende disposte a trattare gli stessi in maniera illecita, assicurando così un risparmio di spesa, sicuramente questa forma di locupletazione patrimoniale può essere aggredita.

Ovviamente, in questo caso, laddove si ricorra a una consulenza tecnica, il professionista incaricato dovrà comparare la quantificazione dei rifiuti prodotti, oggetto di stima, con le somme impegnate per lo smaltimento, verificando altresì quali sarebbero stati i costi da sostenere avvalendosi di impianti regolari.

Ad esempio, se, attraverso una attività illecita l'operatore economico riesca a smaltire i propri rifiuti pericolosi in discariche autorizzate per i soli rifiuti non pericolosi, pagando un prezzo inferiore, il profitto sarà parametrato all'indebito risparmio realizzato.

Al contempo si dovranno calcolare i profitti dell'impianto di destinazione, nel caso in cui si dimostri la sua consapevolezza nell'aver ricevuto i rifiuti non conformi.

Ovviamente, la società che gestisce l'impianto di destino, oltre ad assicurare un indebito risparmio al produttore, realizzerà essa stessa degli indebiti vantaggi.

Può essere utile, altresì, verificare se vi siano fatture gonfiate che garantiscano anche dei vantaggi fiscali.

Da ultimo, può essere utile verificare e quantificare la eventuale evasione della cd. ecotassa regionale, parametrata alla tipologia di rifiuti smaltiti.

Per cui può essere utile sia affiancare al consulente tecnico, quale ausiliario, un commercialista e alla polizia giudiziaria procedente (normalmente operano i carabinieri del NOE ovvero i forestali) la Guardia di Finanza.

Il commercialista può risultare utile anche per quantificare il valore di eventuali asset da sequestrare, laddove non si riescano reperire somme di danaro equivalenti al profitto confiscabile di cui al dispositivo del sequestro emesso dal giudice procedente.

Paolo Sirleo

**Allegati**

All. 1 richiesta occ digestato

All 2. Ordinanza biomasse (cippato);

all. 3 richiesta rinvio a giudizio digestato;

all. 4. Capo imputazione gestione RSU;

all. 5 richiesta occ siti di stoccaggio;

all. 6 richiesta occ traffico di rifiuti liquidi;

all. 7 modello richiesta intercettazioni depuratori

all. 8. richiesta intercettazione smaltimento reflui;

all. 9 richiesta intercettazione biomasse

all. 10. Modello decreto di ispezione

**INDICE**

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>1</b>
<b>2. BREVE ILLUSTRAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI INDAGINI.....</b>	<b>2</b>
2.1. PREMESSA .....	2
2.2. INDAGINE SU INQUINAMENTO PRODOTTO DA IMPIANTI DI LAVORAZIONE DI BIOMASSE.....	2
2.3 INDAGINE TIPO SU IMPIANTI DI DISCARICA E SITI DI STOCCAGGIO.....	4
2.4. INDAGINE TIPO SU IMPIANTO DI DEPURAZIONE.....	5
<b>3. L'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO .....</b>	<b>6</b>
<b>4. LE ATTIVITÀ PRELIMINARI E LE ESIGENZE DI RISERVATEZZA .....</b>	<b>7</b>
<b>5 LE CONSULENZE TECNICHE .....</b>	<b>10</b>
<b>6 LE INTERCETTAZIONI .....</b>	<b>14</b>
<b>7 GLI ATTI INVESTIGATIVI SOTTOPOSTI A <i>DISCOVERY</i> .....</b>	<b>18</b>
<b>8 LE MISURE CAUTELARI E LE ATTIVITÀ SUCCESSIVE AL SEQUESTRO .....</b>	<b>21</b>
<b>9 LE INDAGINI A CARICO DELLA PERSONA GIURIDICA .....</b>	<b>23</b>
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>27</b>
<b>INDICE .....</b>	<b>28</b>